



G I U N T A P R O V I N C I A L E

Delibera adottata nella seduta del 11/03/2013 iniziata alle ore 15,00

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

Presiede il Presidente Leonardo Muraro

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI:

Floriano Zambon

Alberto Villanova

Gianluigi Contarin

Michele Noal

Mirco Lorenzon

Noemi Zanette

Paolo Speranzon

SONO ASSENTI GLI ASSESSORI:

Eugenio Mazzocato

Partecipa il Segretario: Carlo Rapicavoli

N. Reg. Del. 90

N. Protocollo 31564 /2013

OGGETTO: Comune di Pederobba. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell' art. 15 comma 6 - L.R. 11/2004.

Premesso che:

- in data 20/05/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT tra il Comune di Pederobba, la Provincia di Treviso e la Regione Veneto;
- con deliberazione di Consiglio n. 3 in data 31/01/2011, il Comune ha adottato il PAT;
- la procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 77 osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria;
- in merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
  - Compatibilità Idraulica del Genio Civile di Treviso, prot. n. 191327 del 07/04/2010;
  - Compatibilità Sismica del Genio Civile di Treviso prot. n. 1359454 del 11/03/2010;
  - Commissione Regionale VAS n. 100 del 28/09/2012;
  - Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 9 del 05/02/2013;
- il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 09/01/2013, con parere n. 1;
- in data 13/02/2013, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004, si è riunita presso gli Uffici della Provincia di Treviso la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pederobba, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 31/01/2011, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 1 del 09/01/2013 ed agli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la



Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTP. Il giudizio favorevole è stato espresso sugli elaborati, adottati con DCC sopraccitata, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a seguito del parere della VTP. La Conferenza ha pertanto demandato al Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui all'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004.

Considerato che ai sensi dell'art. 48, comma 4, L.R. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del 23/03/2010;

Considerato che il Comune di Pederobba nella delibera di adozione del PAT ha espresso la volontà di portare avanti con la Provincia di Treviso l'Accordo di pianificazione concertata già sottoscritto con la Regione Veneto;

Dato atto che, affinché il PAT del Comune di Pederobba sia definitivamente approvato, risulta necessario procedere alla ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 13/02/2013 ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 11/2004;

Visto che il Comune di Pederobba ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla Conferenza di Servizi del 13/02/2013, come di seguito elencata:

- Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale
- Tav. 2 Carta delle Invarianti
- Tav. 3 Carta delle Fragilità
- Tav. 4 Carta delle Trasformabilità
- Tav. 5 Carta della coerenza PAT/PRG
- Relazione tecnica
- Relazione sintetica
- Norme Tecniche
- Verifica del Dimensionamento
- VAS - Rapporto Ambientale e tavole allegate
- VAS - Sintesi non Tecnica
- Valutazione di Incidenza Ambientale e tavola allegata
- Valutazione di compatibilità idraulica ed allegato
- Relazione agronomica
- Relazione geologica e tavole allegate
- Studio di compatibilità sismica: Relazione e tavole
- DVD Quadro Conoscitivo

Per detta documentazione, depositata agli atti presso il Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, si precisa che, a fronte di eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi del 13/02/2013.

La documentazione è corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006.

Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Provincia di Treviso;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi



rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

**D E L I B E R A**

- 1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pederobba a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 13/02/2013 il cui verbale è **Allegato A** alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai disposti dell'art. 15, comma 7, L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di Euro 150,00 che trova copertura nel capitolo 530/2013 e che con successivo atto si provvederà ad impegnare la predetta somma;
- 3) di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della documentazione oggetto di istruttoria presso:
  - l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
  - la Provincia di Treviso - Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;
  - la Regione Veneto - Unità di Progetto Coordinamento Commissioni; Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE).

IL PRESIDENTE

Leonardo Muraro

IL SEGRETARIO

Carlo Rapicavoli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 15/03/2013, nonché comunicata nel giorno stesso ai Capi Gruppo consiliari, a norma dell'art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

C. Rapicavoli



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

**Doc: K004GB**

Oggetto: Comune di Pederobba. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell' art. 15 comma 6 - L.R. 11/2004.

Settore .....: K Urbanistica e Nuova Viabilità  
Servizio .....: UR Serv Urbanistica  
Unità Operativa: 0036 Urbanistica  
Ufficio .....: UURB Urbanistica  
C.d.R. ....: 0020 Urbanistica

**PARERE TECNICO** (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
  - FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
  - NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica per i seguenti motivi
- 
- 

Allegati SI data 7 marzo 2013 IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
L. BOTTAN

---

---

**PARERE CONTABILE** (art. 49 - 147bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- NON RICHIESTO in quanto atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente
  - FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
  - NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile per i seguenti motivi
- 
- 

Data 8 marzo 2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
P. DAL COL

---

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA LEGGE, ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI**

Data 9 marzo 2013 IL SEGRETARIO GENERALE  
C. RAPICAVOLI

---

---

# COMUNE DI PEDEROBBA

## PROVINCIA DI TREVISO

### CONFERENZA DI SERVIZI – 13/02/2013

L'anno 2013, il giorno 13 del mese di Febbraio, alle ore 15.00, presso gli Uffici del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità della Provincia di Treviso, si è riunita la Conferenza di servizi convocata dal Comune di Pederobba, avente per oggetto:

#### **Approvazione Piano di Assetto del Territorio ed esame osservazioni pervenute.**

Sono presenti, in qualità di rappresentanti delle Amministrazioni interessate:

Comune di PEDEROBBA	Raffaele Baratto	Sindaco – giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2011
Provincia di Treviso	Arch. Lucio Bottan	Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità - giusta deliberazione Giunta Provinciale n. 200 del 25/07/2011

Sono inoltre presenti:

Dott. Urb. Francesco Finotto	Tecnico Progettista incaricato della redazione del PAT
Geom. Afra D'Andrea	Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Pederobba
Arch. Marco Parodi	Funzionario Provincia di Treviso – Ufficio Urbanistica
Dott. Urb. Giovanni Zanardo	Tecnico Provincia di Treviso – Ufficio Urbanistica

#### **RICHIAMATO E PREMESSO:**

- Che la Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni nel dettare disposizioni in materia di procedimento amministrativo ha introdotto negli artt. 14 e seguenti l'istituto della conferenza di servizi, prevedendo il ricorso a tale procedura nei casi ivi indicati;
- che l'art. 15 della Legge Regionale 23 aprile 2004 n° 11 nel quadro della procedura concertata per la formazione del Piano di Assetto del Territorio prevede che l'approvazione del Piano avvenga mediante conferenza di servizi alla quale partecipano gli Enti interessati;
- che in data 20/05/2008 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del Piano di Assetto del Territorio tra il Comune di Pederobba, la Regione Veneto e la Provincia di Treviso;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n°3 del 31/01/2011 il Piano è stato adottato unitamente alla proposta di rapporto ambientale di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- che il piano e la proposta di rapporto ambientale adottati sono stati depositati presso le sedi municipali a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi; che dell'avvenuto deposito è stata data notizia mediante avviso all'albo pretorio del Comune e della Provincia, affissione di manifesti nei luoghi pubblici, comunicazioni sul sito internet del

- Comune e su n. 1 quotidiano locale e n. 1 quotidiano nazionale;
- che sul rapporto ambientale hanno avuto luogo le consultazioni previste dall'art. 6 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 e sullo stesso è stato acquisito il parere della Commissione Regionale VAS n. 100 del 28/09/2012 di cui alla DGR n. 3262 del 24/10/2006;
  - che la Regione Veneto con DGR n. 1137 del 23/03/2010 ha approvato il PTCV della Provincia di Treviso, trasferendo contestualmente a quest'ultima le competenze in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 della LR 11/2004;
  - che il Piano, come disposto dalla DGP n. 184 del 11/07/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 09/01/2013;
  - che con nota prot. n. 1512 del 07/02/2013 è stata indetta la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 15 della LR 11/2004 per la valutazione del Piano di Assetto del Territorio e delle osservazioni pervenute, convocata per il giorno 13/02/2013 alle ore 15.00 presso il settore Urbanistica e Nuova Viabilità della Provincia di Treviso

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

II Sindaco del Comune di Pederobba assume la presidenza della Conferenza; funge da segretario geom. Afra D'Andrea, Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune medesimo.

Visti gli elaborati che compongono il PAT adottato:

#### **Tavole di progetto**

- Tav. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale
- Tav. 2 – Carta delle Invarianti
- Tav. 3 – Carta delle Fragilità
- Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità

#### **Relazioni di Piano**

- Relazione tecnica
- Relazione sintetica
- Norme di Attuazione
- Verifica del Dimensionamento

#### **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

- VAS – Rapporto Ambientale
- VAS – Sintesi non tecnica
- Tav. 1 – VAS - Scenari di Piano
- Tav. 2 – VAS - Analisi degli Indicatori

#### **Valutazione Incidenza Ambientale (VInCA)**

- Relazione di Incidenza Ambientale
- Allegato 1 – Carta degli Habitat e delle trasformabilità

#### **Valutazione di Compatibilità Idraulica**

- Valutazione di Compatibilità Idraulica
- Allegato alla VCI – parte D

#### **Tavole di Analisi**

- Relazione Agronomica
- Relazione Geologica
- Tav. 1a – Carta Litologica
- Tav. 2a – Carta Idrogeologica
- Tav. 3a – Carta Geomorfologia

#### **Studio di Compatibilità Sismica**

- Relazione tecnica
- Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica
- Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica
- Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica - sintesi

#### **Quadro conoscitivo**

DVD Quadro Conoscitivo: Banca dati alfa-numerica e vettoriale

Visti i seguenti pareri:

- Compatibilità idraulica espresso dal Genio Civile di Treviso, prot.n. 191327/57.23 del 07/04/2010;
- Compatibilità sismica espresso dal Genio Civile di Treviso, prot. n. 135945/57.24 del 11/03/2010;
- Commissione Regionale VAS n. 100 del 28/09/2012;
- Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 9 del 05/02/2013;
- Valutazione Tecnica Provinciale n. 1 del 09/01/2013;

Per quanto riguarda le osservazioni pervenute la Conferenza dei Servizi decide di conformarsi integralmente al parere della VTP, che viene allegato al presente verbale.

Gli Enti presenti alla Conferenza danno atto che i pareri non incidono sui contenuti generali del piano e sui principi formatori, ma riguardando aspetti complementari ad integrazione del progetto e ne modificano parzialmente gli elaborati.

VISTA la Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 "Norme per il Governo del Territorio";

VISTI gli "Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50 della Legge Regionale 23 Aprile 2004 n. 11 - Norme per il Governo del Territorio" approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3178 del 08 ottobre 2004;

VISTA la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTE le deliberazioni di Giunta Regionale n. 2988 del 01.10.2004 e n. 1137 del 23.03.2010;

### **GLI ENTI INTERVENUTI IN CONFERENZA**

**a) esprimono consenso unanime al Piano di Assetto del Territorio e del Rapporto Ambientale (VAS), adottati con deliberazione di Consiglio Comunale n° 3 del 31/01/2011 con le seguenti precisazioni:**

1. sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n. 1 del 09/01/2013 e agli atti in essa richiamati. Il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati come adottati con la deliberazione di Consiglio Comunale sopraccitata, con le modifiche e le integrazioni descritte nel sopraccitato parere della VTP.
2. per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della VTP, che viene allegato al presente verbale;

**b) allegano al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, la Valutazione Tecnica Provinciale n. 1 del 09/01/2013;**

**c) danno atto che ai sensi dell'art. 15 c. 6 della LR 11/2004, il piano si intende approvato e sarà successivamente ratificato dalla Giunta Provinciale;**

**d) demandano alla gestione del piano ed ai successivi atti di pianificazione la verifica di tutte le raccomandazioni contenute nei pareri sopraccitati che non hanno comportato modifiche dirette agli elaborati di piano;**


**e) demandano al Sindaco del Comune di Pederobba l'onere di inviare alla Provincia di Treviso copia del presente verbale e di tutti gli elaborati costituenti il PAT, aggiornati alle decisioni assunte dalla presente Conferenza di Servizi.**

La conferenza si chiude alla ore 15.45.


**Il presente verbale composto di n. 2 fogli.**

Treviso lì, 13/02/2013


Il segretario verbalizzante


  
Geom. Afra D'Andrea

Per il Comune di PEDEROBBA  
Il Sindaco

  
Raffaele Baratto

Per la Provincia di Treviso  
Il Dirigente del Settore Urbanistica  
e Nuova Viabilità

  
Arch. Lucio Böttan





**VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE (VTP)**  
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

n. 01 del 09/01/2013

**Oggetto:** Comune di Pederobba.  
Approvazione P.A.T. ai sensi dell'art.15 L.R. n.11/2004

**Premesso che:**

- Il Comitato Tecnico costituito con DGP n. 184/2011 si è riunito in data 09/01/2013;
- il sopracitato Comitato ha espresso parere favorevole, ritenendo la richiesta in oggetto meritevole di approvazione;

Il Dirigente incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale:

- Vista la L.R. 23.04.2004 n.11;
- Vista la D.G.P. 11.07.2011 n. 184;

ritenuto di concordare con le valutazioni e le conclusioni espresse dal Comitato Tecnico nel parere n. 01 del 09/01/2012 che, allegato alla presente Valutazione Tecnica Provinciale, ne costituisce parte integrante

**E' DEL PARERE**

favorevole all'approvazione del P.A.T. di cui alle premesse, con le prescrizioni di cui al parere del Comitato Tecnico Provinciale.

**Il Dirigente del Settore Urbanistica e Nuova Viabilità**  
**incaricato della Valutazione Tecnica Provinciale**  
arch. Lucio Bottan



**PROVINCIA DI TREVISO**  
**Comitato Tecnico**  
ai sensi della DGP n. 184 del 11/07/2011

Argomento n. 01 in data 09/01/2013

**PARERE**

**Oggetto:** Comune di Pederobba. Piano di Assetto del Territorio. Art. 15 LR 11/04.

**PREMESSE:**

In data 20/05/2008 è stato sottoscritto l'Accordo pianificazione per la redazione del PAT ai sensi dell'art. 15 della LR n. 11/2004 tra il Comune di Pederobba, la Provincia di Treviso e la Regione del Veneto.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2011 il PAT è stato adottato unitamente alla proposta di Rapporto Ambientale di cui alla VAS.

Dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale, il PAT adottato, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati regolarmente depositati dal 10/02/2011 presso la Segreteria del Comune a disposizione del pubblico ai sensi dell'art. 15 c. 5 della LR 11/04 e del Dlgs. 152/06.

Sono pervenute complessive n. 77 osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico Comunale che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla Conferenza dei Servizi decisoria.

Sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere preliminare all'adozione della Provincia di Treviso - Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale e SITI (prot. 122573 del 24/11/2010);
- parere sulla Valutazione di Compatibilità Idraulica rilasciato dal Genio Civile di Treviso (prot. 191327/57.23 del 07/04/2010);
- parere di Compatibilità Sismica rilasciato dal Genio Civile di Treviso (prot. 135945/57.24 del 11/03/2010);
- parere della Commissione Regionale VAS sul Rapporto Ambientale adottato e successiva documentazione integrativa trasmessa (Provvedimento n. 100 del 28/09/2012);

Il Dirigente della Direzione Regionale Urbanistica non ha ancora emanato il Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 LR 11/04. Si procede ad esaminare il PAT anche in assenza di tale Decreto, rinviando alla Conferenza dei Servizi decisoria la verifica di eventuali necessità di modifica degli elaborati del piano.

La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1137 del 23/03/2010, ha approvato il PTCP della Provincia di Treviso, trasferendo a quest'ultima le competenze in materia urbanistica, ai sensi dell'art. 48 c. 4 della LR 11/04.

A seguito del trasferimento delle competenze urbanistiche la Provincia di Treviso, con DGP n. 240 del 13/09/2010, ha manifestato la propria disponibilità a subentrare in tutti gli Accordi di pianificazione concertata già sottoscritti dalla Regione Veneto ai sensi dell'art. 15 della LR 11/04.

Il Comune di Pederobba, nella deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del PAT, ha espresso la volontà di portare avanti con la Provincia di Treviso l'Accordo di pianificazione concertata già sottoscritto con la Regione Veneto.

Il Comune di Pederobba, con nota prot. n. 12691 del 29/11/2012 (ns. prot. n. 134207 del 03/12/2012), ha trasmesso alla Provincia di Treviso le osservazioni pervenute, le proposte di controdeduzione ed una proposta d'integrazione degli elaborati di PAT finalizzata all'adeguamento alla pianificazione provinciale ed ai pareri espressi dagli Enti aventi specifica competenza.

#### **GLI ELABORATI CHE COSTITUISCONO IL PAT ADOTTATO SONO:**

- Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione territoriale
- Tav. 2 Carta delle Invarianti
- Tav. 3 Carta delle Fragilità
- Tav. 4 Carta delle Trasformabilità
- Tav. 5 Carta della coerenza PAT/PRG
- Relazione tecnica
- Relazione sintetica
- Norme Tecniche
- Verifica del Dimensionamento
- VAS - Rapporto Ambientale e tavole allegate
- VAS - Sintesi non Tecnica
- Valutazione di Incidenza Ambientale e tavola allegata
- Valutazione di compatibilità idraulica ed allegato
- Relazione agronomica
- Relazione geologica e tavole allegate
- Studio di compatibilità sismica: Relazione e tavole
- DVD Quadro Conoscitivo

#### **VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI:**

Il Comune di Pederobba, con propria nota prot. n. 12691 del 29/11/2012, conservata agli atti, ha inviato le osservazioni pervenute e le relative proposte di controdeduzioni.

Osservazioni e relative proposte di controdeduzione sono di seguito sintetizzate:

1	SARTOR RINO	Variazione del perimetro del P.N. 15 finalizzata ad escludere l'area censita al foglio 32 mapp. 947-949, in quanto sulla stessa area insiste il proprio fabbricato di abitazione.	Quanto proposto non è di competenza del PAT. Sarà opportunamente considerato nella successiva redazione del P.I. <b>Non accoglibile</b>
2	DE BORTOLI ANNA	Ridefinizione dei perimetri dei PN 4 e PN 2 in correlazione ai limiti catastali di proprietà censiti al foglio 11 mapp. 521-522	Quanto proposto non è di competenza del PAT. Sarà opportunamente considerato nella successiva redazione del P.I. <b>Non accoglibile</b>
3	BEDIN GUIDO	Correzione di un tratto del corso d'acqua localmente denominato "La Rù" (poi affluente del Nasson), all'interno del mapp. 87 foglio 23, poiché diversamente da quanto indicato nella tav. 1, l'alveo è posto più a Nord-Est, almeno dai primi anni '60, scorrendo all'esterno dell'area di sedime dei capannoni avicoli esistenti	Pur riconoscendo uno stato reale, la richiesta non ha i requisiti tecnici per essere accolta. La verifica del regime giuridico è demandata in sede attuativa. <b>Non accoglibile</b>
4	SUMAN ROSETTA	Trasformazione del mapp. 740 foglio 11 da zona C2 di espansione (PN 1 di via Canaletto) a nuova destinazione agricola	Lo stralcio non è tecnicamente possibile. L'eventuale ridefinizione dell'ambito e della destinazione d'uso sarà valutato in sede di redazione del P.I. <b>Non accoglibile</b>
5	MARCHESE PIETRO	Trasformazione del mapp. 595 foglio 11 da zona C1 di espansione (PN 3 di via Soffrate) a valenza agricola	Lo stralcio non è tecnicamente possibile. L'eventuale ridefinizione dell'ambito e della destinazione d'uso sarà valutato in sede di redazione del P.I. <b>Non accoglibile</b>
6	BERTOLO VIRGINIO	Si rileva che gli ambiti di proprietà dell'attività molitoria esistente in via Dogana Vecchia, ricadono a cavallo di molti vincoli o delimitazioni di aree a carattere omogeneo. In considerazione degli interventi di sopraelevazione e completamento dell'arginatura imposti dal Genio Civile per la messa in sicurezza idraulica dell'attività di molino, già regolarmente realizzati, si osserva: 1) Carta dei vincoli: il limite dell'area di tipo "P1 Pericolosità moderata di allagamento", ora a cavallo della proprietà, sia spostato verso Nord al di fuori dell'area protetta dall'argine realizzato. Il limite della "Zona di Protezione Speciale" ora a cavallo della proprietà, sia spostato verso Nord al di fuori dell'area protetta dall'argine realizzato. 2) Carta delle invarianti: sia modificato il grado di importanza ambientale e paesaggistica dell'area protetta dall'argine da "Buffer Zone" a zona urbanizzata ampliando quella contigua a Sud in forza dell'urbanizzazione dovuta all'attività di molino, della presenza della cabina ENEL in sommità della scarpata e della presenza dell'argine di protezione; 3) Carta della fragilità: il limite dell'Area esondabile o a ristagno idrico sia spostato verso Nord al di fuori dell'area protetta dall'argine realizzato proprio per garantire la protezione delle eventuali esondazioni. Sia modificato il grado di penalità ai fini edificatori dell'area protetta dall'argine realizzato da "Classe di compatibilità III - non idonei" a "Classe di compatibilità II - Terreni idonei a condizione tipo a" in analogia a quanto previsto per la Cementirossi, attività situata in analoga posizione all'interno del Piave.	1) La carta dei vincoli, di carattere ricognitivo, certifica l'esistenza di un vincolo definito dalle Autorità competenti. Tale definizione non denota divieti all'edificazione ma, solo le modalità compatibili con il grado di pericolosità. Lo stralcio non è tecnicamente possibile. <b>Non accoglibile</b> 2) L'osservazione può essere favorevole limitatamente allo stralcio della "buffer zone" entro il perimetro della nuova arginatura. <b>Parzialmente accoglibile</b> 3) in esito alla documentazione prodotta riguardante il progetto delle opere già realizzate e finalizzate alla difesa delle piene del fiume Piave, rilasciato dal Comune di Pederobba con P.C. 103/2008 del 06/10/2008 e succ. variante n. 103/2008/V1 del 13/08/2009, e autorizzato dal Genio Civile di Treviso con aut. AP801 del 30/09/2008 e n. AP 855 del 14/07/2008 l'osservazione può ritenersi <b>accoglibile</b> .
7	TRINCA CLAUDIO	Il mapp. 61 del foglio 35 sia annesso in area di "Edificazione diffusa" ai fini dell'edificazione per il proprio nucleo familiare. Si consideri che l'area interessata si trova in prossimità di una zona a Nord già configurata, in sede di stesura del PAT", come nuova "edificazione diffusa"	L'osservazione non può essere tecnicamente accolta in quanto l'area non ha i requisiti tecnici per tale classificazione. <b>Non accoglibile</b>
8	CECCATO PAOLA	Considerato l'accesso esistente sulla pubblica via nonché la dotazione dei servizi primari dell'area censita al foglio 20 mapp. 357-598-599, si preveda per la stessa, un futuro sviluppo insediativi-residenziale tramite l'ampliamento dell'area consolidata posta a Sud	L'osservazione non può essere tecnicamente accolta in quanto l'area non ha i requisiti tecnici per tale classificazione. <b>Non accoglibile</b>
9	MILUTINOVIC JASNA	Il mapp. 1240 del foglio 35, già reliquato stradale, sia configurato in zona a "Edificazione diffusa".	Per quanto possa risultare utile all'assetto generale del territorio l'osservazione <b>è accoglibile</b> .
10	DARTORA VITTORIO	Ai mapp. 212-639 del foglio 34 sia consentita l'edificabilità anche tramite l'ampliamento del PN 13.	L'osservazione non può essere tecnicamente accolta in quanto l'area non ha i requisiti tecnici per tale classificazione; trattasi, comunque, di una indicazione strategica non condivisibile. <b>Non accoglibile</b>
11	MONDIN ADA	Per la z.t.o. C2/18 sia mantenuta l'attuale classificazione del PRG (intervento diretto) essendo il progetto in fase di stesura.	L'indicazione del PAT conferma la trasformabilità dell'area secondo le modalità previste dall'attuale PRG, che sarà il primo P.I.

			<b>L'osservazione non dà luogo a procedere.</b>
12	SABADOTTO FLAVIO	La zona C2/18 sia rettificata da "sviluppo insediativo" ad "area di urbanizzazione consolidata" come da vigente PRG.	L'indicazione del PAT conferma la trasformabilità dell'area secondo le modalità previste dall'attuale PRG, che sarà il primo P.I. <b>L'osservazione non dà luogo a procedere.</b>
13	MENEGAZZO DIEGO	Gli ambiti della vigente zona C2/20 rimangano inalterati e non ridotti come indicato dal PAT.	L'esigenza di non ridurre l'attuale limitazione della zona C2 del PRG vigente è condivisibile; pertanto <b>l'osservazione è accoglibile.</b>
14	MENEGAZZO CORRADO	L'ambito della zona C1/45 sia ampliato come area di urbanizzazione consolidata.	Pur comprendendo le ragioni della richiesta, quanto proposto non è di competenza del PAT. Sarà opportunamente considerato nella successiva redazione del P.I. <b>Non accoglibile</b>
15	DAL BUSCO MADDALENA	Per l'area in proprietà sia considerata la possibilità di attribuire una potenzialità edificatoria per il proprio nucleo familiare, vista e considerata anche la prossimità del Borgo Costa.	Pur comprendendo le ragioni che hanno determinato l'osservazione, mancano i requisiti tecnici. <b>Non accoglibile</b>
16	BEDIN RINA	La zona C2/18 sia rettificata da "sviluppo insediativo" ad "area di urbanizzazione consolidata" come da vigente PRG	L'indicazione del PAT conferma la trasformabilità dell'area secondo le modalità previste dall'attuale PRG, che sarà il primo P.I. <b>L'osservazione non dà luogo a procedere.</b>
17	DAL DIN GUGLIELMO	Richiede il censimento del rudere situato nel Piano d'Area del Grappa, censito al foglio 5 mapp. 68, nella schedatura dei fabbricati di pregio, come altri simili già schedati e riscontrabili in zona limitrofa.	La documentazione prodotta, a sostegno della proposta, ha le caratteristiche tecniche equipollenti agli edifici schedati dal Piano d'Area del Grappa ed atta, quindi, a giustificare l'accoglimento dell'osservazione ed il conseguente aggiornamento cartografico. <b>L'osservazione è accoglibile.</b>
18	DURIGHELLO IVANO BELLAIO SARA	I mapp. 307-721-1090-1091 del foglio 32 siano inseriti nell'adiacente area "di urbanizzazione consolidata" C1/70 ai fini dell'edificabilità per il proprio nucleo familiare.	L'area interessata è sottoposta a rischio idraulico, area esondabile o a ristagno idrico, classe di compatibilità II a condizione tipo d). <b>L'osservazione non è accoglibile.</b>
19	DE LUCCHI MARIA	Considerata la penalizzazione subita a causa della realizzazione della rotonda in prossimità della S.P. n. 84 nonché la previsione a sud dell'abitazione di una nuova viabilità, si chiede che il mapp. 313 del foglio 33 sia inserito come zona "edificazione diffusa" al fine di consentire la fabbricazione per il proprio nucleo familiare.	Una soluzione potrebbe essere valutata in sede di P.I., subordinatamente al parere della Provincia di Treviso, al fine di ottimizzare la viabilità esistente. <b>L'osservazione è parzialmente accoglibile.</b>
20	PIZZAIA LUIGI	Per i mapp. 621-880-884 del foglio 28 sia prevista la destinazione a "edificazione diffusa" finalizzata alla fabbricazione per il proprio nucleo familiare.	ur comprendendo le ragioni che hanno determinato l'osservazione, mancano i requisiti tecnici. <b>Non accoglibile</b>
21	AZZANO GRAZIELLA	L'attività di autotrasporti del sig. Putton Giovanni in via Canaletto 4, direttamente confinante con la proprietà dell'osservante, ricadendo in zona C2 a carattere residenziale, sia censita come attività in zona impropria.	L'osservazione è pertinente ed accoglibile. L'effettiva classificazione da "bloccare" o "trasferire" sarà definita con il successivo P.I. <b>L'osservazione è accoglibile.</b>
22	RECCHIA ANGELO	Come già indicato nel PRG vigente, per l'area in via Cavasotta 20/a censita al foglio 13 mapp. 609, sulla quale insiste un edificio adibito ad attività artigianale classificata in zona impropria, sia riconfermata la stessa classificazione come attività in zona impropria da confermare. Ciò al fine di consentire la ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento dell'attività in essere tramite procedura di Sportello Unico.	L'osservazione è accoglibile limitatamente all'individuazione dell'attività in "zona impropria" con aggiornamento della cartografia come da PRG vigente. <b>L'osservazione è accoglibile.</b>
23	NOAL AUGUSTA E LUCIANA	Le aree censite con mapp. 1144-992 del foglio 35, attualmente individuate in zona agricola, siano trasformate in zona di espansione residenziale. La richiesta è legittimata in quanto l'area è racchiusa tra aree già edificate ed urbanizzate.	In esito alla documentazione prodotta (studio di compatibilità idraulica, sismica e VlnCA), verificata la carta dei vincoli, la dotazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutturali nelle aree circostanti, l'osservazione può ritenersi <b>accoglibile.</b>
24	FOGGIATO MARCELLO	Per il fabbricato censito ai mapp. 444-447-1030-1031-1032-202 del foglio 10, un tempo adibito ad annesso rustico, sia consentito il recupero con ampliamento ai fini abitativi.	<b>L'osservazione è accoglibile limitatamente</b> alla classificazione dell'edificio come "non più funzionale alle esigenze del fondo". La puntuale disciplina è demandata al successivo P.I.
25	LAMONATO ALBERTO	Per la z.t.o. E4/40, così individuata nell'attuale PRG, sia riservato lo stesso perimetro essendo in fase di stesura il progetto di costruzione per il proprio nucleo familiare.	<b>L'osservazione è accoglibile</b> riconfermando la delimitazione dell'attuale PRG.

26	COMUNE DI PEDEROBBA UFFICIO URBANISTICA	Nella carta n. 4 delle trasformabilità si rileva l'omissione dell'indicazione "linee preferenziali di sviluppo insediativo-residenziale" in località Rovigo e a nord dell'abitato di Pederobba. si invita ad aggiornare la cartografia in tale senso	L'osservazione è accoglibile e condivisibile.
27	ZORZI PRIMO	Per il fabbricato artigianale ricadente in z.t.o. E2, censito al foglio 22 mapp. 24, individuato ora come attività da bloccare, sia consentita nuova destinazione residenziale	L'osservazione non è pertinente in quanto il cambio d'uso è di pertinenza del P.I. <b>L'osservazione non è accoglibile.</b>
28	ZORZI PRIMO	Per il fabbricato ad uso ricovero attrezzi agricoli ricadente in z.t.o. E2, censito al foglio 22 mapp. 23, divenuto non più funzionale alle esigenze del fondo, si chiede nuova destinazione residenziale	L'osservazione non è pertinente in quanto il cambio d'uso è di pertinenza del P.I. <b>L'osservazione non è accoglibile.</b>
29	INDUSTRIA CEMENTI GIOVANNI ROSSI spa	La Cementi Rossi costituisce una delle attività economiche più rilevanti del territorio; nel Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica l'area interessata viene più volte indicata come "non ampliabile e soggetta a miglioramento e riconversione"; in zona limitrofa sono sorte diversificate attività per le quali il cementificio non è costituito un ostacolo. Un esempio è la Garzaia di Pederobba. Le attività dell'impianto non costituiscono disturbo all'ambiente circostante neppure per i corridoi ecologici. In termini ambientali si rammenta l'attività di monitoraggio svolta dall'ARPAV nel 2008 dalla quale è emerso che "... appare evidente che, in base ai risultati delle simulazioni modellistiche, gli effetti sulla qualità dell'aria e sulle deposizioni al suolo degli inquinanti risultano generalmente limitati, fatte salve eventuali "situazioni critiche" di breve periodo che possono dipendere fortemente da specifiche condizioni meteorologiche". Il Cementificio è del tutto compatibile con l'ambiente circostante, del resto al paragrafo 5.1 Sistema fisico della Sintesi non Tecnica si concorda su questa analisi " ... è emerso come il territorio di Pederobba non presenti una situazione particolarmente critica, soprattutto considerando le fonti di inquinamento. Risulta, infatti, che la maggior fonte di disturbo sia collegabile al traffico veicolare..." Su tale premessa si chiede che lo stabilimento in essere: 1) nella tav. 4 "Carta delle trasformabilità" venga escluso dall'ATO 2 "Piave" (art. 22 NTA) e venga ricompreso in una nuova perimetrazione più idonea (ad es. ATO 7); 2) nella tav. "allegato 2 VAS – Sintesi degli indicatori" venga escluso da una tipologia di ATO "Ambientale" e ricompreso in una ATO "Insediativo: classe produttiva"; 3) nella tav. "allegato 1 VInCA – Carta degli habitat e delle trasformabilità" venga cancellata l'attuale retinatura "Aree di miglioramento e riqualificazione"; 4) nella tav. 4 "Carta delle trasformabilità" venga modificata l'attuale classificazione "Aree di riqualificazione e riconversione" (art. 13 comma 21 della NTA) in "Aree di urbanizzazione consolidata" (art. 13 comma 1 delle NTA), senza alcuna ulteriore prescrizione; 5) in alternativa, che il PAT preveda anche tramite l'inserimento di un nuovo specifico articolo, il mantenimento della stessa potenzialità edificatoria prevista dal PRG vigente.	<b>1) L'osservazione non è accoglibile</b> in quanto l'area interessata si sviluppa in ambito golendale. <b>2) L'osservazione non è accoglibile</b> in quanto l'ambito di appartenenza è di tipo ambientale. <b>3) L'osservazione non è pertinente</b> in quanto la VInCA recepisce una scelta fatta dalla tav. 4 del PAT. <b>4) L'osservazione non è accoglibile</b> in quanto il PTCP indica "area produttiva da riconvertire". <b>5) Pur comprendendo le motivazioni della richiesta, la potenzialità edificatoria è definita dal P.I. e non dal P.A.T..</b> <b>L'osservazione non è accoglibile.</b>
30	DARTORA GIUSEPPE COSTACURTA MARINA	Per i mapp. 666-662 del foglio 33, attualmente in z.t.o. E2, sia attribuita potenzialità edificatoria per il proprio nucleo familiare.	L'osservazione non è condivisibile e, pertanto, <b>non è accoglibile.</b>
31	PARTITO DEMOCRATICO	1) In tema di "Miglioramento della qualità dell'aria", non si colgono nel PAT norme puntuali e prescrittive rispetto agli obiettivi descritti. Sia predisposto il piano del traffico come strumento di supporto al Piano Interventi; 2) al fine di mitigare l'impatto veicolare della viabilità principale, all'art. 7 comma 3 delle Norme di Attuazione sia stabilito l'obbligo di mitigazione, in prossimità della sede stradale delle aree produttive, indicandone le caratteristiche (es. larghezza delle quinte arboree, distanze di piantumazione, ecc); 3) in tema di miglioramento della qualità dell'acqua si rileva la mancata considerazione della porcaia in località Fanghi dalla quale deriva un elevato rischio e, nonostante ciò, la cartografia non riporta l'apposita simbologia; 4) dato atto del valore storico testimoniale del canale Brentella e della sua caratteristica di bretella di collegamento naturale a livello sovracomunale, si chiede che l'intero corso d'acqua venga inserito tra i percorsi di interesse paesaggistico al fine del recupero delle strade arginali e la loro messa in sicurezza;	Si riportano di seguito le considerazioni concernenti ciascun punto: 1) Il piano del traffico è un utile strumento per disciplinare la circolazione e la sosta nel territorio comunale, anche al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente e migliorare la qualità dell'aria, tuttavia si tratta di uno strumento autonomo, non direttamente assoggettabile alla procedura urbanistica. <b>L'osservazione non da luogo a procedere.</b> 2) <b>L'osservazione non da luogo a procedere;</b> quanto richiesto, è già previsto dalla N. di A. del PAT, all'art. 7, comma 4, terzo alinea (la realizzazione di fasce vegetali autoctone, accumuli di terra, barriere fonoassorbenti, al fine di mitigarne gli impatti negativi). 3) La cartografia del PAT riporta i

	<p>5) in tema di sicurezza del territorio e del sistema insediativo dai rischi di dissesto geologico, la valutazione di compatibilità idraulica riconosce alcune criticità e l'esigenza di un miglioramento idraulico. In particolare nella ATO 8 di Pederobba vengono riferite le problematiche legate alle abbondanti precipitazioni del 2008. Il P.A.T. prevede uno sviluppo insediativo verso nord, che osservando la carta delle Fragilità, si trova a ridosso di terreni non idonei con classe di compatibilità III (terreni interessati ad esondazioni per i quali è preclusa l'edificazione). Non vengono inoltre riconosciuti sistemi di smaltimento affidati a fossati e corsi d'acqua e si indica la fognatura ad acque miste quale corpo ricettore delle acque meteoriche previo accumuli. Tale sistema non viene più utilizzato e mette in crisi il depuratore ad ogni precipitazione abbondante. Si ritiene necessario accompagnare il PAT da uno studio idrogeologico di dettaglio per tutta la fascia di territorio a nord e a sud dell'abitato di Pederobba (da redigere prima della redazione del PI). Tale studio, da affidare a professionisti esperti in materia idraulica, dovrebbe essere in grado di definire più puntualmente le criticità ed individuare i sistemi superficiali e le linee di smaltimento, anche di progetto, da recepire nel PAT. In questo modo l'Amministrazione Comunale avrà a disposizione uno strumento tecnico per realizzare il miglioramento delle infrastrutture idrauliche esistenti e nelle cartografie potranno essere inseriti i vincoli derivanti dagli interventi idraulici di progetto.</p> <p>6) Si chiede inoltre di integrare il punto 9 dell'ART. 18.9 PRESCRIZIONI AL P.I. delle Norme di Attuazione, con i contenuti normativi e prescrittivi della valutazione di compatibilità idraulica della Relazione Idraulica, al capitolo IV INVARIANZA IDRAULICA e capitolo V DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I NUOVI INSEDIAMENTI E PER LE NUOVE INFRASTRUTTURE.</p> <p>7) La riqualificazione ambientale è una delle principali finalità del P.A.T. e si pone come obiettivo quello di ridurre la frammentazione ambientale assicurando un incremento della continuità territoriale. Il P.A.T. individua tra il Monfenera e l'area dei colli d'Onigo l'ATO 5 VALCAVASIA. In quest'area è previsto uno sviluppo di tipo insediativo industriale che comporterebbe una compromissione e frammentazione di un territorio a forte valenza agricola. Inoltre si scavallerebbe il limite fisico costituito da Via Merlana che separa altimetricamente e visivamente la Valcavasia dall'ATO 5 FELTRINA posto più in basso. Si andrebbero così ad interrompere un corridoio di pertinenza visiva e la naturale mitigazione ambientale alla zona industriale. Osservando il P.T.C.P. questo sfioramento nell'ATO 5 comporta un'interruzione della BUFFER ZONE e verrebbe a mancare la zona cuscinio a protezione dell'area nucleo VALCAVASIA in palese contrasto con la pianificazione provinciale. Si propone pertanto lo stralcio di tale ampliamento industriale.</p> <p>8) Il PAT, nella tavola della trasformabilità, individua diverse zone di RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE. Le NTA definiscono genericamente le caratteristiche delle stesse e rimandano al PI la definizione le disposizioni planivolumetriche, le destinazioni d'uso e gli strumenti di perequazione urbanistica e credito edilizio. Alcune di queste aree, per la loro collocazione impropria richiederebbero che già con il PAT fossero definiti i limiti e le caratteristiche di trasformabilità.</p> <p>9) Alcuni insediamenti frutto di errate scelte amministrative ricadono palesemente in zona impropria sia pur legittimati dalle retinature del PRG e ora nel PAT come aree di urbanizzazione consolidata: Northwave, Gabrielli e Thinkpink ne sono esempio. Incoerentemente altre attività produttive in zona impropria sono diversamente considerate come aree di riqualificazione e riconversione. Osservando la carta delle trasformabilità abbiamo potuto notare che gli edifici che erano contrassegnati nel PRG come edifici non più funzionali al fondo sono stati tradotti impropriamente come Attività produttive in zona impropria. Nel contempo notevoli attività produttive in zona impropria non sono contrassegnati dalla apposita simbologia.</p> <p>10) Confrontando la cartografia storica con la carta delle trasformabilità non sono segnalati diversi edifici storico testimoniali soprattutto nelle borgate minori.</p> <p>11) Nella Relazione si afferma che il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone di espansione edilizia ed infrastrutturale ammonterebbe ad ha 7,66 elevabile di un ulteriore 10% in sede di P.I. Nella realtà la superficie trasformabile ammonta ad ha 23,5, quindi più del triplo di quella prevista dall'art. 13, comma 1, lettera f) della L.R. 11/04. Si propone pertanto di togliere la zona di trasformazione della Zona</p>	<p>principali allevamenti intensivi localizzati in conformità alla DGR n. 3178/2004, lettera d, punto 3, tabella 1, come modificata dai Decreti del Dirigente Regionale n. 168 del 31 maggio 2007 e n. 227 del 4 luglio 2007. In sede di PI potranno essere svolti gli opportuni approfondimenti. Tuttavia, poi l'osservazione si limita a segnalare il tema, senza il corredo di una documentazione appropriata, si ritiene <b>la stessa non condivisibile</b>.</p> <p>4) Si ritiene l'osservazione <b>non condivisibile</b>, poiché i percorsi di interesse paesaggistico indicati nel PAT corrispondono agli itinerari concertati a scala sovracomunale ovvero previsti dal PTCP, le nuove previsioni dovranno essere verificate con i comuni interessati.</p> <p>5) l'osservazione <b>non è condivisibile</b>. Il PAT è corredato dai necessari studi di compatibilità idraulica, oltre che geologica e sismica, validato dal Consorzio di Bonifica e dal Genio Civile, oltre che dall'Autorità di Bacino. Le eventuali successive trasformazioni previste dal PI dovranno essere precedute da specifico studio di compatibilità idraulica, come previsto dall'art. 18 comma 8 delle N di A (Il Piano degli Interventi dovrà essere oggetto di approfondimento sotto il punto di vista idraulico attraverso una Valutazione di Compatibilità Idraulica, preceduta da un'adeguata indagine idraulica della rete idrografica minore del territorio comunale, che dovrà acquisire il parere degli enti competenti in materia prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale).</p> <p>6) L'osservazione <b>non da luogo a procedere</b>, il carattere disciplinare dello studio di compatibilità idraulica è già definito dall'art. 12, comma 6 (norma di tutela idraulica: il P.I. disciplina gli interventi di trasformazione del territorio in coerenza con le disposizioni del presente paragrafo, che prevede a recepire ed eventualmente integrare e dettagliare. Esso è inoltre tenuto a rispettare le indicazioni e prescrizioni fornite dallo Studio di Compatibilità idraulica.)</p> <p>7) L'osservazione <b>non è condivisibile</b> poiché il PAT prevede una limitata possibilità di ampliamento dell'unica area produttiva considerata ampliabile dal PTCP, proprio per consentire la contestuale delocalizzazione di attività produttive presenti nei centri abitati. La previsione pertanto è conforme al PTCP e fondamentale per assicurare la bonifica e la riqualificazione dei centri urbani.</p> <p>8) <b>L'osservazione non da luogo a procedere</b>. Il PAT non ha valore conformativo della proprietà, ai sensi della Lr 11/2004. La disciplina degli interventi è definita dal PI.</p> <p>9) L'Osservazione esprime valutazioni opinabili e <b>non condivisibili</b>, poiché il PAT classifica le attività produttive in conformità alle previsioni del PTCP (che distingue tra aree ampliabili ed aree da riconvertire) fornendo al contempo al PI direttive, prescrizioni e vincoli per l'attuazione di tali previsioni strategiche. Inoltre, per le</p>
--	--	---

		<p>Industriale e di ridurre significativamente quelle residenziali. In particolare si ritiene di individuare il limite fisico di nuova edificazione a Pederobba in corrispondenza di casa Guadagnin, a Onigo all'altezza di via Sant'Anna (tanto più che vi sono stati dei ritrovamenti archeologici) e a Covolo eliminando l'ambito di espansione a sud del P.E.E.P.</p> <p>Si evidenzia inoltre che nei molteplici ambiti di edificazione diffusa (riconducibili alle zone E4 del PRG) la delimitazione degli stessi è molto maggiore all'edificato reale ed ai perimetri del PRG e non tiene conto dei limiti fisici ciò in contrasto con gli obiettivi del PAT di conservazione del suolo agricolo e di riduzione della frammentazione.</p>	<p>attività produttive localizzate in zona impropria il PAT fornisce al PI le direttive e le prescrizioni per gli interventi, raccordandoli con l'applicazione dello sportello unico.</p> <p>10) Si tratta di un'osservazione generica, non circostanziata e pertanto <b>non condivisibile</b>. Il PAT indica tutti gli ambiti dei centri storici in conformità alla Lr 80/80 e localizza i principali edifici di valore storico testimoniale già tutelati dal PRG vigente, fornendo al PI le direttive, prescrizioni e vincoli per l'azione di tutela e salvaguardia.</p> <p>11) L'osservazione <b>non è condivisibile</b> e si fonda un banale fraintendimento. Il limite alla SUA in zona agricola trasformabile in altri usi è un limite con validità temporale (10 anni), le aree considerate potenzialmente trasformabili dal PI fanno riferimento a un assetto Strategico, e dunque a un orizzonte temporale più lungo. Si tratta in ogni caso di ambiti che dovranno essere valutati in sede di PI. Riguardo gli ambiti di edificazione diffusa il PAT ha classificato gli ambiti in relazione al tessuto morfologico esistente, derivato dalla Carta Tecnica Regionale aggiornata, comprendendo anche le zone già classificate come E4 dal PRG vigente, fornendo al PI precise e rigorose prescrizioni per la successiva disciplina.</p>
32	BAILO RENZO	Per i mapp. 29-295-296-414-415-417-485-486-507 del foglio 22, ora ricadenti in zona E2, considerata l'edificazione diffusa circostante, sia attribuita una potenzialità edificatoria per il proprio nucleo familiare.	Considerate le osservazioni n. 27-28, si può ragionevolmente riconoscere un ambito di edificazione diffusa che comprenda gli ambiti delle precedenti osservazioni e gli edifici limitrofi. L'eventuale modalità di intervento sarà definita in sede di P.I. anche con credito edilizio. <b>L'osservazione è accoglibile limitatamente alla delimitazione della "edificazione diffusa".</b>
33	COMUNE DI PEDEROBBA UFFICIO URBANISTICA	Si riscontra la soppressione di un'area edificata ed urbanizzata già censita nel P.R.G. vigente come z.t.o. C1/12, ora individuata nella carta delle trasformabilità come "buffer zone". Si invita a ripristinare la destinazione urbanistica come da P.R.G. vigente.	<b>L'osservazione è accoglibile e condivisibile.</b>
34	COMUNE DI PEDEROBBA UFFICIO URBANISTICA	Si riscontrano incongruenze tra la Carta n. 1 dei Vincoli ed il P.R.G. vigente, in ordine al limite del vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 lett. g) del D.Lgs. 42/2004, derivante dalla presenza del fiume Piave. Si invita, pertanto, a stabilire con esattezza il margine di vincolo.	Si ritiene l' <b>osservazione</b> condivisibile ed <b>accoglibile</b> nei termini in cui è stata formulata.
35	COMUNE DI PEDEROBBA UFFICIO URBANISTICA	Nella Carta n. 1 dei Vincoli si invita a definire la correlazione tra "aree per la realizzazione di adduttrici irrigue e bacini di accumulo della risorsa idrica irrigua" e la cartografia medesima.	Si ritiene l' <b>osservazione</b> condivisibile ed <b>accoglibile</b> nei termini in cui è stata formulata.
36	COMUNE DI PEDEROBBA UFFICIO URBANISTICA	Si riscontrano incongruenze tra la Carta n. 1 dei Vincoli ed il P.R.G. vigente in ordine all'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti. Si invita, pertanto, a stabilire l'esatta disciplina per la fattispecie.	L'osservazione può essere definita solo mediante il recepimento della fasce di rispetto degli Enti di gestione.
37	CHINAZZO MASSIMO ED ELVIRA FASTRO ARMIDA	Per l'area in proprietà posta ad est dell'abitazione, racchiusa da aree di "urbanizzazione consolidata", sia attribuita una potenzialità edificatoria per il proprio nucleo familiare.	Considerato che l'area oggetto di richiesta è racchiusa da aree di urbanizzazione consolidata ed è a ridosso di una zona edificata e dotata di opere di urbanizzazione, l' <b>osservazione è accoglibile</b> con il conseguente aggiornamento cartografico.
38	TARTAGLIA MARINO	La restante parte del mapp. 766 del foglio 33, ora ricadente nel vigente P.R.G. in zona E2, sia classificata in zona E4 (edificazione diffusa) al fine di accreditare una potenzialità edificatoria per il terzo foglio.	L'osservazione può essere valutata congiuntamente all'osservazione n. 57 ed <b>accolta limitatamente</b> alla classificazione dell'area come "edificazione diffusa" la cui edificabilità sarà definita dal P.I. ed attuabile tramite credito edilizio.
39	MENEGAZZO RENATO	Per le aree in proprietà al foglio 28 mapp. 318-319 sia ripristinata la potenzialità edificatoria già vigente nel P.R.G. (z.t.o. C2/41)	L'area risulta definita come "stepping stone" dal P.T.C.P. vigente. La soluzione



		con modifica e compensazione del verde privato di rispetto.	proposta garantisce, comunque, la tutela dell'immobile e dell'area di pertinenza. <b>L'osservazione si ritiene accoglibile subordinatamente agli esiti delle valutazioni degli organi di copianificazione.</b>
40	STANGHELLINI PAOLA	Le aree in proprietà, ora ricadenti nel P.R.G. in zona E2 e nel PAT in ambiti territoriali di importanza paesaggistica, siano riconosciute, similmente ad aree limitrofe, come urbanizzazione consolidata. Si evidenzia, inoltre, che i terreni oggetto di richiesta risultano rispondenti ai parametri previsti dal comma 3 art. 13 delle NTA ( <i>edificazione posta nel raggio di 50 m da edifici esistenti ovvero entro la distanza di 50 m dal limite dell'ambito di integrità agricola</i> ).	L'osservazione non è condivisibile e, pertanto, <b>non è accoglibile</b> .
41	DANIEL LINO	L'area in proprietà viene erroneamente indicata come strada comunale, in luogo della reale servitù di passaggio. Si chiede di ripristinare l'esatta indicazione come da P.R.G. vigente.	Per quanto possa risultare utile all'assetto generale del territorio l'osservazione <b>È accoglibile</b> .
42	DANIEL LINO	L'area in proprietà, posta in via Molini, sia acclusa nell'area di <i>edificazione diffusa</i> attigua a Sud.	Pur comprendendo le ragioni che hanno determinato l'osservazione, mancano i requisiti tecnici. <b>Non accoglibile</b>
43	BORTOLIN GIANANTONIO	Per i mapp. 32-360-359 del foglio 15, individuati in via Castelli, sia stralciata la destinazione d'uso ammessa dalla scheda urbanistica n. 34 del PRG vigente (nella tav. 4 del PAT evidenziata come aree di riqualificazione e riconversione), riconfermando la destinazione agricola originaria al fine di permettere la riconversione del sito come azienda agricola dedicata ad attività agroforestali e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.	L'osservazione non è pertinente in quanto la richiesta è di competenza del P.I. <b>Non accoglibile</b>
44	E.MA.PRI.CE srl	1) Per l'area in proprietà posta lungo la S.R. 348, già oggetto di specifico accordo ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, si riscontra, nella tav. 4, una limitazione alla trasformazione commerciale in funzione di una possibile "grande struttura di vendita" solo ad una porzione del compendio. Si chiede di ampliare il limite affinché tale trasformazione possa essere attuata alla totalità dei terreni oggetto di accordo. 2) Richiamando le note già inviate all'Amm.ne Comunale nel 2009 e 2010 riguardo la possibilità di ricavare un "centro di guida sicura" di interesse pubblico presso l'area denominata "Cava Fornace", si osserva che l'inserimento da parte del PAT di larga parte dei terreni di riferimento in "zona boscata", preclude una gamma di interventi in loco finalizzati alla riqualificazione dinamica del sito. Va evidenziato che un rimodellamento morfologico dei luoghi, segnato dall'esistenza delle pregresse escavazioni, consentirebbe di raccordare gli stessi con le locali linee naturaliformi, inducendo un contrasto naturale al degrado in essere. Questa prospettazione consentirebbe di sfruttare l'esistenza di risorse naturali non rinnovabili, quali la Marna di Possagno. In tali termini, la necessità di non vincolare l'area ad un regime immotivatamente protezionistico suggerisce di avallare una pianificazione che consenta una variabile rimodulazione morfologica delle aree interessate, in grado, da un lato, di migliorare sensibilmente la situazione ambientale complessiva e, dall'altro, di riqualificare l'ambito attraverso l'insediamento di funzioni e servizi di rilevanza comunitaria. 3) Per l'area in proprietà censita al foglio 19 mapp. 805, a ridosso dell'abitato di Curogna, sia riconosciuta una natura edificatoria.	1) <b>L'osservazione è accoglibile limitatamente</b> alla ridefinizione dell'ambito vocato alla localizzazione delle strutture commerciali con conseguente aggiornamento cartografico. 2) La perimetrazione dell'area boscata deriva da una certificazione cartografica della carta forestale. L'area è già classificata come area idonea al miglioramento della qualità territoriale nell'ambito della quale potranno essere svolte le attività di recupero ammesse. <b>Non accoglibile.</b> 3) Il PAT non ha la facoltà di localizzare diritti edificatori. La scelta strategica ha previsto il consolidamento e non l'ampliamento dell'abitato di Curogna. Pertanto, l'osservazione non risulta né tecnicamente, né <b>strategicamente accoglibile</b> .
45	TESSARO ELIO ED ELENA	Per l'area in proprietà censita al foglio 34 mapp. 1088, ora ricadente nel vigente PRG in z.t.o. E2, ricompresa tra una z.t.o. C1 e un'area ad edificazione diffusa, sia attribuita una potenzialità edificatoria.	L'osservazione può essere accolta comprendendo l'area dell'adiacente edificazione diffusa. L'eventuale capacità edificatoria sarà valutata in sede di P.I.. <b>Accoglibile.</b>
46	DE MARTIN PAOLO	Per le aree in proprietà censite ai mapp. 837-831-832-835-838 del foglio 14, ora ricadenti nel P.R.G. vigente in z.t.o. E2, data la loro collocazione a ridosso della viabilità pubblica e della zona C2 (urbanizzazione consolidata nel PAT), sia attribuita una potenzialità edificatoria.	Considerando che si tratta di un'area esterna alla fascia di rispetto cimiteriale, si ritiene ammissibile la riduzione e corrispondente congiungimento dell'adiacente ambito definito come "linea preferenziale di sviluppo insediativo". <b>Accoglibile.</b>
47	MENEGHELLO OMAR	A confine della proprietà, precisamente, sui mapp. 69-73-72 del foglio 1, ricadenti in Piano d'Area del Grappa, si riscontra sulla carta n. 4 delle Trasformabilità la definizione di "edificio storico testimoniale" di un rudere. Si ritiene non pertinente tale valutazione proprio perché trattasi di un rudere da oltre 40 anni, per cui la giurisprudenza preclude la ricostruzione. Si chiede di	Il PAT si limita a recepire una previsione di pianificazione sovraordinata demandando al P.I. l'eventuale disciplina nell'ambito della legislazione vigente. <b>Non accoglibile.</b>

		escludere tale definizione al fine di impedirne la ricostruzione.	
48	TARTAGLIA MARINO	La restante parte del mapp. 766 del foglio 33, ora ricadente nel vigente P.R.G. in zona E2, sia classificata in zona E4 (edificazione diffusa) al fine di accreditare una potenzialità edificatoria per il terzo figlio.	<b>Si tratta di un'osservazione già controdedotta, per cui si rimanda al parere del progressivo n. 38</b>
49	SPINAZZA MARIO FOGGIATO FRANCESCA	L'area in proprietà censita al mapp.513 del foglio 11, ricadente nel P.R.G. vigente in z.t.o. C1 di espansione, sia convertita in zona di completamento. Rimanga, altresì, invariata la previsione del PRG vigente per quanto riguarda la strada di comunicazione tra via Martiri della Libertà e via Canaletto.	La richiesta potrà essere valutata in sede di P.I. <b>Non accoglibile.</b>
50	BETTIO SILVIA	La riqualificazione ambientale è una delle priorità del PAT e si pone come obiettivo quello di ridurre la frammentazione a favore della continuità territoriale. Su tale considerazione si rileva come l'ambito di edificazione diffusa collocato all'incrocio tra via Cavallea e via Caodevilla sia di molto maggiore rispetto all'attuale zona E4 del PRG vigente. Si chiede sia ripristinata la situazione vigente.	L'osservazione non è condivisibile in quanto il PAT indica un perimetro al cui interno i modi di intervento e di edificabilità saranno definiti in sede di P.I. <b>Non accoglibile.</b>
51	MARCHESE CARLA	L'area in proprietà censita al mapp. 784 del foglio 11, individuata nel PAT come urbanizzazione consolidata soggetta a PUA, sia convertita in zona agricola.	L'osservazione non è condivisibile in quanto il PAT indica un perimetro al cui interno i modi di intervento e di edificabilità saranno definiti in sede di P.I. <b>Non accoglibile.</b>
52	MENEGAZZO MILVA E MARI	Si constata l'inserimento nel PAT di parte dell'area in proprietà, censita con mapp. 108-114 del foglio 27, come edificazione diffusa. Tale inserimento risulta, però, esiguo e non sufficiente ai fini edificatori; si chiede, pertanto di ampliare più a Sud il limite dell'edificazione diffusa.	Non si ritiene condivisibile l'opportunità di ampliare l'area verso una zona di evidente rischio di fragilità idrogeologica <b>Non accoglibile.</b>
53	FORNASIER DAMIANA	Si osserva l'inserimento nel PAT del mapp. 214 foglio 28 in area di "urbanizzazione consolidata"; considerato che il PRG vigente identifica tale area come "verde privato di rispetto" si chiede di accludere il mappale nella adiacente zona C1/39, ai fini edificatori.	L'osservazione non dà luogo a procedere. L'eventuale cambio di destinazione d'uso è di esclusiva competenza del P.I. <b>Non accoglibile.</b>
54	COSTRUZIONI MICHIELON srl	La potenzialità edificatoria della dell'area in proprietà censita ai mapp. 541-539-537 del foglio 7, ricadente parzialmente nel P.R.G. vigente in z.t.o. C2/1, è già stata utilizzata. La rimanente area risulta inserita nel PAT come "buffer zone" e "aree boscate". Considerata l'urbanizzazione dell'area in essere, chiede la modifica della destinazione come "urbanizzazione consolidata" finalizzata alla edificazione per il proprio nucleo familiare.	L'osservazione non è condivisibile in quanto l'area risulta soggetta a molteplici vincoli (area boscata, fascia di rispetto da elettrodotto). Il PAT ha dichiarato non compatibile una previsione di trasformazione già prevista dal PRG vigente. <b>Non accoglibile.</b>
55	BOGANA RAFFAELA	Si rileva che l'area in proprietà censita al mapp. 735 del foglio 2, è inserita nel PAT come "buffer zone"; considerato che la stessa si trova a ridosso di via Cavallea e compresa tra due zone C1, si chiede l'inserimento dell'area come "urbanizzazione consolidata".	Pur trattandosi di una zona di fragilità l'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente al riconoscimento come area di urbanizzazione consolidata della porzione più a sud del mappale 735 corrispondente alla virtuale prosecuzione fino a Via Cavallea del limite nord della zona C1/44, per una superficie corrispondente a circa 600 mq. <b>Accoglibile.</b>
56	TRINCA DAVIDE PAGNUSSAT CLAUDIO CAMPAGNOLA CLAUDIA DE BORTOLI ANNA	Considerate le aree in proprietà si chiede l'accorpamento dei PN 2 e PN 4 in un unico strumento attuativo al fine di attuare una razionale pianificazione urbanistica dell'area.	L'osservazione non dà luogo a procedere. L'eventuale accorpamento dei due piani urbanistici è di esclusiva competenza del P.I. <b>Non accoglibile.</b>
57	FORNASIERO RINO SPERANZON MARIA	Per le aree in proprietà censite ai mapp. 212-213-409 del foglio 32, ora ricadenti nel P.R.G. vigente in z.t.o. E2 + integrità agricola, trovandosi a ridosso della pubblica via e di una z.t.o. E4-edificazione diffusa, sia attribuita una potenzialità edificatoria.	L'osservazione può essere valutata <b>congiuntamente all'osservazione n. 38 ed accolta limitatamente</b> alla classificazione dell'area come "edificazione diffusa" la cui edificabilità sarà definita dal P.I. ed attuabile anche tramite credito edilizio.
58	PIZZAIA RAFFAELLA	Per le aree in proprietà collocate in via Rive e parzialmente ricadenti nel P.R.G. vigente in z.t.o. C2/20, sia ridefinito tale limite di edificabilità ampliando verso sud l'area edificabile, finalizzata al nucleo familiare.	L'osservazione <b>non è accoglibile</b> in quanto l'area non risulta urbanizzata.
59	LA CASTELLANA sas e SACEC sas	Relativamente al complesso "Case Rosse" in Onigo si rileva nel PAT che il limite dell'area di riqualificazione e riconversione urbana" va a ricomprendere una modesta porzione di superficie agricola posta a nord est del complesso stesso. L'area di cui trattasi potrebbe rientrare nelle direttive contenute nell'art. 13 comma 14 recante il titolo "aree idonee per il miglioramento della qualità urbana". Si richiede: 1) di estendere il perimetro dell'area di riqualificazione e	1) <b>L'osservazione è accoglibile limitatamente</b> all'estensione dell'ambito di riqualificazione fino al percorso di interesse paesaggistico, confermando la previsione di "buffer zone" per l'area medesima. 2) <b>L'osservazione è accoglibile</b> in quanto si attesta che il PAT ha esteso il

		<p>riconversione urbana fino al "percorso di interesse paesaggistico" collocato a nord-est delle aree in proprietà, limitando l'insediamento dei fabbricati non oltre la linea di edificazione dell'attuale fabbricato industriale;</p> <p>2) di mantenere la sagoma limite dell'edificio storico testimoniale" secondo quanto previsto dal PRG vigente, ovvero di m 35 a partire dall'angolo del fabbricato a torre. Ciò in quanto l'estensione evidenziata sul PAT include una porzione di fabbricato di recente costruzione e priva di peculiarità estetiche.</p>	<p>vincolo di "edificio storico testimoniale" ad una parte di edificio produttivo privo di caratteristiche di tutela.</p>
60	MONDIN GIANLUIGI	<p>Per le aree in proprietà censite al foglio 19, ora ricadenti nel P.R.G. vigente in z.t.o. E2, sia attribuita una potenzialità edificatoria finalizzata al proprio nucleo familiare.</p>	<p>L'osservazione non è condivisibile in quanto trattasi di area agricola ricadente in ambito di completamento della rete ecologica e in un'area di fragilità idrogeologica (instabilità e amplificazione sismica). <b>Non accoglibile.</b></p>
61	VANZO ALDO	<p>L'area in proprietà censita al mapp. 512 del foglio 11, ora ricadente nel P.R.G. vigente in z.t.o. C2 di espansione, data la collocazione in essere già dotata delle opere di urbanizzazione, sia ridefinita come area di completamento ad intervento edilizio diretto.</p>	<p>La richiesta potrà essere valutata in sede di P.I. <b>Non accoglibile.</b></p>
62	SIMONETTO BRUNO	<p>Per le aree in proprietà censite ai mapp. 202-203-204A-258 del foglio 5, ricadenti nel P.R.G. vigente in z.t.o. E1, sia attribuita una potenzialità edificatoria finalizzata al proprio nucleo familiare.</p>	<p>L'osservazione non è condivisibile in quanto ricadente in area agricola e classificata "area nucleo" della rete ecologica. <b>Non accoglibile.</b></p>
63	MENEGON VALENTINO	<p>Per l'area in proprietà posta sulla fascia di rispetto stradale provinciale, su cui insiste un fabbricato per il quale è previsto un intervento di ristrutturazione ed ampliamento, si chiede deroga della distanza dalla sede stradale.</p>	<p>L'osservazione non dà luogo a procedere. Riguarda una disciplina attinente al P.I. <b>Non accoglibile.</b></p>
64	BAGATELLA ANTONIO	<p>1. Carta dei vincoli: l'allevamento ittico di mia proprietà è, come riportato correttamente, esterno al sito "Rete natura 2000-Garzaia di Pederobba", la quale però è rappresentata come sito Z.P.S./S.I.C. mentre la suddetta risulta essere solo una Z.P.S.</p> <p>2. Carta delle invariati: l'area dell'impianto è qualificata come "area nucleo" ma in realtà, essendo esterna alla Z.P.S. "Garzaia di Pederobba" dovrebbe essere classificata come "area di completamento" in analogia alla peschiera "Fuselli" ubicata immediatamente a nord.</p> <p>3. Carta delle fragilità: in relazione alle penalità ai fini edificatori la mia proprietà risulta classificata in classe di compatibilità III-terreni non idonei, a differenza delle altre attività limitrofe (peschiera "Fuselli" e "Cementificio Rossi") che invece risultano in classe di compatibilità II-terreni idonei a condizione tipo "a". A mio avviso, in realtà, non esiste diversa fragilità per le tre aree quindi sarebbe opportuno unificare la classificazione. In relazione alla classificazione rispetto al dissesto idrogeologico l'allevamento ittico è erroneamente identificato come "area esondabile". In realtà, il limite di esondazione, corrisponde all'argine del fiume Piave che non coincide con l'asse ferroviario come riportato nella mappa ma è collocato più ad est come indicato nell'allegato estratto della carta delle fragilità tramite linea puntinata. Si fa osservare anche che dall'analisi delle mappe storiche sulle esondazioni redatte dal Genio Civile di Treviso e dal Magistrato alle Acque di Venezia l'area in oggetto non è mai stata esondata: da un rilievo topografico redatto recentemente risulta che l'argine del fiume Piave si trova a +4.5m dal pelo dell'acqua dello stesso fiume in condizioni ordinarie. Pertanto la mia proprietà non dovrebbe essere classificata come area esondabile o a ristagno idrico.</p> <p>4. Carta delle trasformabilità: si ribadisce quanto esposto per la carta delle invariati in quanto la classificazione come "area nucleo" non risulta essere appropriata.</p>	<p>1) <b>L'osservazione non è condivisibile</b> in quanto si fonda su un presupposto errato. Sulla stessa perimetrazione risultano sovrapposti il SIC IT 3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba" e la ZPS IT3240034 Garzaia di Pederobba.</p> <p>2) L'osservazione si fonda su di un presupposto errato in quanto ricade in area costituente la <i>rete ecologica europea Natura 2000</i> recepita dal PTCP approvato nel 2010. <b>Non accoglibile.</b></p> <p>3) in esito alla relazione integrativa redatta dal geol. Dott. Sartor L. l'osservazione può essere accolta subordinatamente alla predisposizione di apposita scheda normativa. <b>Accoglibile.</b></p> <p>4) Si richiama la controdeduzione al punto 2). <b>Non accoglibile.</b></p>
65	COMAZZETTO PETER, RUDY, WALTER	<p>Per le aree in proprietà censite ai mapp. 61-276 del foglio 13, ora ricadenti nel P.R.G. vigente in z.t.o. F2 – Campo da Golf; si chiede:</p> <p>1) l'area corrispondente ai mapp. 61-276 sia trasformata in zona di espansione al fine di realizzarvi 3 abitazioni unifamiliari;</p> <p>2) il mapp. 62 sia anch'esso trasformato in zona di espansione al fine di consentire l'ampliamento del fabbricato esistente.</p>	<p>L'osservazione non può essere accolta in quanto trattasi di un'area isolata esterna al centro abitato ricadente in "buffer zone" e in zona di tutela dell'idrografia. <b>Non accoglibile.</b></p>
66	ARIANOVA	<p>1. Nella Relazione Tecnica di Sintesi si sottolinea più volte che "L'obiettivo di riqualificare il tessuto storico e risanare gli spazi produttivi degradati viene assunto come obiettivo strategico del PAT" e inoltre "l'idea fondamentale del PAT è quella di associare strettamente la trasformazione del territorio con il risanamento</p>	<p>Si riportano di seguito le considerazioni concernenti ciascun punto: 1) Si tratta di una serie di considerazioni opinabili sul dimensionamento, <b>non condivisibili</b> né</p>

ambientale e paesaggistico, la riqualificazione degli spazi dei centri urbani e della campagna utilizzando in maniera sistematica gli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio". Alla luce di queste affermazioni l'aggiunta ai 240.000 mc già previsti dal PRG precedente di altri 177.000 mc per un totale di nuove costruzioni pari a 417.000 mc risulta incomprensibile. Nella pratica ciò si traduce in un ulteriore "consumo" del nostro territorio a scapito delle zone verdi ed agricole senza nessuna valida giustificazione. Nel summenzionato documento si afferma che "Pederobba è ancora un territorio in formazione che riceverà nuovo impulso dalla realizzazione della nuova viabilità Pedemontana, che attraverserà il territorio a sud di Montebelluna, confermandone il ruolo di cerniera tra la pianura ed il comprensorio montano". Nei vari incontri organizzati a Pederobba ed in altri comuni risulta che la nuova viabilità non porterà tali vantaggi nelle nostre zone. Infatti, le previsioni indicano che lo sviluppo previsto si concentrerà nella zona di Treviso e in misura minore a Montebelluna. Inoltre, nelle nostre zone non è nemmeno previsto uno sviluppo demografico se non per immigrazione e con la crisi probabilmente anche questo è destinato a ridimensionarsi. Tenuto conto che a Pederobba circa il 15% delle case risultano sfitte o vuote e che molte di queste sono ubicate nei centri storici risulta del tutto ingiustificato prevedere un ulteriore sviluppo edilizio senza che prima ci sia stata la totale riqualificazione dell'edilizia esistente. Non si capisce quindi il grande sviluppo edilizio previsto a Pederobba verso la SP 26 o lo sviluppo verso la zona collinare (per inciso zona a rischio idrogeologico) e le nuove lottizzazioni a sud di S. Anna verso Levada.

Osservazione: di fronte a questi dati oggettivi come si giustifica un aumento della cubatura nella misura indicata nel PAT?

Un uso accurato del territorio consiglierebbe la ristrutturazione/riqualificazione dell'esistente. Un esempio di comune virtuoso in tale senso è il comune di Cassinetta di Lugugnano (MI) che nel nuovo PAT non prevede nessun nuovo ampliamento ma solo ed esclusivamente il recupero dell'esistente. Ha quindi avuto il coraggio di adottare un piano regolatore a crescita zero puntando sulla valorizzazione dell'esistente ridando vita ai centri storici anziché svuotarli.

## 2. Zone industriali

Il PAT prevede l'ampliamento della zona industriale A.T.O. 7 verso nord ovest, nella zona che va dalla via Merlana verso la SP n.26. Premesso che un ampliamento di zona industriale risulta difficilmente giustificato vista la disponibilità di fabbricati produttivi attualmente vuoti o sottoutilizzati esistenti nella nostra Provincia. Tale ampliamento comunque si configura più come "nuova" zona industriale per i seguenti motivi:

la zona industriale proposta si estende in zona agricola oltre il limite fisico costituito dalla stessa via Merlana; la zona industriale proposta non risulta in continuità con la zona produttiva esistente in quanto tra le due aree esiste un notevole dislivello altimetrico che rende praticamente impossibile l'ampliamento dei sottoservizi esistenti; la zona industriale proposta interrompe l'importante con visuale che si apre sulla zona collinare di Valdobbiadene percorrendo in direzione est la SP 26. Dal punto di vista paesaggistico i volumi industriali previsti avrebbero quindi un notevole impatto ambientale. L'attuale zona industriale invece essendo, come sopra descritto, a un livello inferiore rispetto alla via Merlana risulta completamente al di fuori del cono visuale e quindi con un impatto visivo minimo.

Un'ampliamento della zona industriale esistente si attuerebbe invece convertendo l'attuale area a destinazione "Produttiva Ricettiva" che si sviluppa a sud est della stessa, lungo la statale Feltrina. Il cambiamento di destinazione d'uso di questa zona, già a destinazione ricettiva nei precedenti P.R.G., si giustifica con il fatto che negli anni non ha mai avuto attuazione forse proprio per l'errata localizzazione dell'area. Nel contesto ambientale pederobbese infatti le zone ricettive sono senz'altro più apprezzate se lontane dalle arterie ad alto traffico e calate nei contesti a valore paesaggistico-ambientale.

## 3. Zone Improprie

Osservazione: L'idea di eliminare gradualmente gli insediamenti dalle zone improprie è un passo nella giusta direzione ma abbiamo delle perplessità sul credito edilizio che implica un poter costruire altrove e quindi il consumo di ulteriore territorio. Anche per questo punto riteniamo che lo spostamento debba avvenire in zone proprie ma non necessariamente nello stesso comune in modo da poter usufruire di zone industriali già esistenti senza ulteriori ampliamenti come indicato sopra.

nelle premesse né nelle conclusioni. Gli elaborati del PAT documentano in maniera analitica e puntuale sia il fabbisogno fisiologico derivante dall'incremento demografico (e dalla diversa composizione dei nuclei familiari e delle classi d'età) sia il dimensionamento strategico finalizzato alle azioni di risanamento, bonifica e riqualificazione urbana, territoriale ed ambientale. Il PAT è uno strumento di pianificazione strategica di assetto complessivo. Le valutazioni relative agli scenari contingenti sono di competenza del PI.

2) L'osservazione **non è condivisibile** poiché il PAT prevede una limitata possibilità di ampliamento dell'unica area produttiva considerata ampliabile dal PTCP, proprio per consentire la contestuale delocalizzazione di attività produttive presenti nei centri abitati. La previsione pertanto è conforme al PTCP e fondamentale per assicurare la bonifica e la riqualificazione dei centri urbani.

3) Anche in questo caso si tratta di valutazioni **non condivisibili**. La disciplina del PAT ha efficacia per l'ambito comunale, eventuali delocalizzazioni all'esterno possono essere concertate con gli altri enti territoriali con procedimenti specifici. Il credito edilizio è uno strumento che potrà concorrere a rendere la bonifica e riqualificazione dei siti maggiormente sostenibile.

4) L'osservazione **non è condivisibile**. Il PAT è uno strumento urbanistico, non di settore, ha competenza sulle trasformazioni territoriali. Il piano del traffico è un utile strumento per disciplinare la circolazione e la sosta nel territorio comunale, anche al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente e migliorare la qualità dell'aria, tuttavia si tratta di uno strumento autonomo, non direttamente assoggettabile alla procedura urbanistica.

5) L'osservazione **non da luogo a procedere** poiché il PAT indica per tale ambito la necessità di procedere con un'azione di riqualificazione e riconversione, il cui profilo e disciplina è di competenza del PI.

6) L'osservazione **non da luogo a procedere** poiché generica e non circostanziata. Il PAT prevede sia la disciplina delle aree ad urbanizzazione consolidata, sia le modalità sia i diversi gradi di sostenibilità delle successive trasformazioni territoriali.

7) L'osservazione **non da luogo a procedere** poiché generica e non circostanziata. Il PAT indica il limite alla trasformabilità della SAU in zona agricola, in conformità al disposto della LR11/2004.

8) L'osservazione **non da luogo a procedere**: le indicazioni contenute nella medesima attengono alla pianificazione di competenza del PI e non del PAT.

9) Si tratta di un'osservazione generica, non circostanziata e pertanto **non condivisibile**. Il PAT indica tutti gli ambiti dei centri storici in conformità alla Lr 80/80 e localizza i principali edifici di valore storico testimoniale già tutelati dal

“8. Si richiamano le linee guida riguardanti gli aspetti idraulici delle nuove costruzioni, riportate nel capitolo 5 della Valutazione di compatibilità idraulica.

9. Per gli interventi di nuova lottizzazione è obbligatorio richiedere al Consorzio di bonifica il parere idraulico, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti d'invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione adottati (volumi di laminazione, pozzi disperdenti, ecc.).

10. È ammessa la possibilità di delocalizzare i fabbricati esistenti in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in zone sicure, utilizzando lo strumento della perequazione urbanistica.

11. Poiché il territorio comunale è soggetto ad alcune situazioni di criticità idraulica, perlopiù riconducibili a situazioni di insufficienza locale della rete drenante, tra cui si evidenziano quelle legate a difficoltà di scolo nelle aree pedecollinari, in corrispondenza del centro urbano di Pederobba, dove, a causa di una brusca riduzione di pendenza di versante, associata ad un inadeguato dimensionamento dei tombinamenti di attraversamento stradale, si verificano frequenti episodi di allagamento del contesto urbano limitrofo, è necessario che i futuri interventi urbanistici ivi previsti (aree n. 1, 10, 2 e 3 dello studio di compatibilità idraulica) vengano preceduti o accompagnati dalla realizzazione di opere idrauliche di adeguamento volte alla soluzione di tali criticità locali. Tali soluzioni dovranno essere previamente concordate dai soggetti privati e dall'amministrazione comunale con gli Enti territorialmente competenti (servizio forestale, Consorzio di Bonifica Piave) e realizzate prima o contestualmente all'avvio dei nuovi interventi edilizi.

12. Per le aree destinate al miglioramento della qualità territoriale, al miglioramento della qualità urbana e alla riqualificazione e riconversione si prescrivono le misure compensative proposte nella relazione di compatibilità idraulica al paragrafo 5. In fase di PI gli elaborati progettuali relativi a tali ambiti dovranno essere corredati dalla valutazione di compatibilità idraulica, e dovranno ottenere il parere idraulico consortile e del Genio Civile.

13. Per ogni nuova trasformazione urbanistica di tipo residenziale, produttivo o di nuova viabilità, dovranno essere realizzati i volumi compensativi necessari per assicurare l'invarianza idraulica, adottando i parametri progettuali indicati nella valutazione di compatibilità idraulica. Per gli interventi di urbanizzazione e nuova lottizzazione, è obbligatorio richiedere al Genio Civile ovvero al Consorzio di bonifica competente il parere idraulico, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti dell'invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione adottati (volumi di laminazione, pozzi perdenti, ecc.).”

- All'art. 13 “LE AZIONI STRATEGICHE” in coda al nuovo comma 23 (precedente comma 22) venga introdotto il seguente testo:

“Per l'ambito del «Cementificio Rossi» gli interventi ammissibili sono quelli previsti dalle Norme di Attuazione del Piano di Assetto idrogeologico del Piave.”

Le modifiche necessarie all'adeguamento al parere della Commissione VAS sono le seguenti:

- All'art. 5 “VINCOLI PAESAGGISTICI” il comma 17 venga riclassificato in comma 18.
- All'art. 5 “VINCOLI PAESAGGISTICI” venga introdotto un nuovo comma 17 avente il seguente testo:  
“17. La progettazione subordinata, come il Piano degli Interventi o la progettazione definitiva del singolo intervento e in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva Habitat 92/43/CEE, contenga lo studio sulla valutazione d'incidenza ambientale. Come indicato a pag. 59 dello studio sulla valutazione d'incidenza nella ATO n. 4 per la prevista progettazione di riconversione-riqualificazione la nuova edificazione dovrà essere limitata alle aree già impermeabilizzate.”
- All'art. 5 “VINCOLI PAESAGGISTICI” in coda al nuovo comma 18 (precedente comma 17) venga introdotto il seguente testo: “Si applica quanto previsto dal precedente comma.”
- All'art. 13 “LE AZIONI STRATEGICHE” i commi da 23 a 53 vengano riclassificati in commi da 24 a 54
- All'art. 13 “LE AZIONI STRATEGICHE” venga introdotto un nuovo comma 23 avente il seguente testo:  
“23. Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, qualsiasi intervento futuro di Riqualificazione e Riconversione, avente funzioni diverse da quelle residenziali, nell'ambito del «Cementificio Rossi» dovrà essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 40 della L.R. n.13/2012. Si applica quanto previsto dal precedente Art. 5 comma 17.”
- All'art. 18 “DISPOSIZIONI PER IL PIANO DEGLI INTERVENTI” vengano introdotti i nuovi commi da 10 a 12 aventi il seguente testo:

“10. I perimetri degli ambiti ad edificazione diffusa individuati sull’elaborato 4 “Carta della Trasformabilità” devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale.

11. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

12. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.”

- All’art. 19 “DISPOSIZIONI PARTICOLARI” vengano introdotti i nuovi commi da 6 a 13 aventi il seguente testo:

**“MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE**

6. Vengono di seguito indicate le principali opere di mitigazione da attuare in sede di Piano degli Interventi. Gli interventi di mitigazione dovranno essere definiti in relazione alle singole opere previste, tenendo conto della specificità degli ambiti, secondo le indicazioni contenute nel capitolo 9 del Rapporto Ambientale (misure di mitigazione e compensazione), di cui al precedente Art. 2 , lettera g) comma 1.

<i>Campo d'azione</i>	<i>NTA</i>	<i>Interventi di mitigazione</i>	<i>Funzione</i>
<i>Opere viarie</i>	<i>Art. 7</i>	<i>Piantumazione di sponda</i>	<i>mascheramento</i>
			<i>inserimento paesaggistico</i>
			<i>continuità ecologica</i>
			<i>abbattimento dell'inquinamento</i>
			<i>mantenimento della stabilità dei suoli</i>
		<i>riduzione dei disturbi acustici</i>	
		<i>Barriere antirumore</i>	<i>riduzione dei disturbi acustici</i>
		<i>Creazione di varchi</i>	<i>continuità ecologica</i>
			<i>funzionalità del sistema idrico</i>
<i>Nuova edificazione</i>	<i>Art. 8</i>	<i>Ricomposizione vegetale</i>	<i>inserimento paesaggistico</i>
			<i>mantenimento della stabilità dei suoli</i>
<i>Interventi idraulici</i>	<i>Art. 5</i>	<i>Piantumazione di sponda</i>	<i>inserimento paesaggistico</i>
			<i>continuità ecologica</i>
			<i>mantenimento della stabilità dei suoli</i>
<i>Attività estrattive</i>	<i>Art. 13</i>	<i>Ricomposizione vegetale</i>	<i>mascheramento</i>
			<i>inserimento paesaggistico</i>
			<i>mantenimento della stabilità dei suoli</i>
			<i>abbattimento dell'inquinamento</i>

**CRITERI DI VERIFICA E MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL PIANO IN RAPPORTO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:**

7. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

8. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al comma successivo, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto ambientale.

9. In sede di attuazione del Piano dovranno essere verificati i sotto riportati indicatori nonché gli obiettivi di sostenibilità contenuti negli schemi relativi agli ambiti di trasformazione:

**INDICATORI DESCRITTIVI**

<b>Componente</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Aggiornamento</b>
<i>Aria</i>	<i>CO2</i>	<i>ARPAV</i>	<i>Annuale</i>
	<i>CO</i>	<i>ARPAV</i>	<i>Annuale</i>

		<i>PM10</i>	ARPAV	Annuale
		<i>NOx</i>	ARPAV	Annuale
		<i>SOx</i>	ARPAV	Annuale
		<i>Benzene</i>	ARPAV	Annuale
<i>Acqua</i>		<i>IBE</i>	ARPAV	Annuale
		<i>LIM</i>	ARPAV	Annuale
		<i>SECA</i>	ARPAV	Annuale
		<i>SACA</i>	ARPAV	Annuale
	<i>Carico organico</i>	<i>civile</i>	ARPAV	Annuale
		<i>industriale</i>	ARPAV	Annuale
	<i>Carico potenziale trofico azoto</i>	<i>civile</i>	ARPAV	Annuale
		<i>agro-zootecnico</i>	ARPAV	Annuale
		<i>industriale</i>	ARPAV	Annuale
	<i>Carico potenziale trofico fosforo</i>	<i>civile</i>	ARPAV	Annuale
		<i>agro-zootecnico</i>	ARPAV	Annuale
		<i>industriale</i>	ARPAV	Annuale
<i>Suolo</i>	<i>Uso del suolo</i>	<i>zona urbanizzata</i>	Comuni	Annuale
		<i>zona agricola</i>	Comuni	Annuale
		<i>bosco</i>	Comuni	Annuale
		<i>pascolo</i>	Comuni	Annuale
		<i>improduttivo</i>	Comuni	Annuale
		<i>idrografia</i>	Comuni	Annuale
<i>Salute umana</i>	<i>Radiazioni ionizzanti</i>		ARPAV	Annuale
	<i>Radiazioni non ionizzanti</i>		ARPAV	Annuale
	<i>Rumore</i>		ARPAV	Annuale
<i>Rifiuti</i>	<i>Rifiuti prodotti</i>		ARPAV	Annuale
	<i>Rifiuti destinati a raccolta differenziata</i>		ARPAV	Annuale
<i>Demografia</i>	<i>Numero di abitanti</i>		Comuni	Annuale
	<i>Residenti per ettaro</i>		Comuni	Annuale
	<i>Stranieri per ettaro</i>		Comuni	Annuale
	<i>Tasso di natalità</i>		Comuni	Annuale
	<i>Tasso di mortalità</i>		Comuni	Annuale
	<i>Saldo migratorio</i>		Comuni	Annuale
	<i>Indice di vecchiaia</i>		Comuni	Annuale
	<i>Indice di ricambio</i>		Comuni	Annuale
<i>Società</i>	<i>Numero di abitazioni</i>	<i>occupate</i>	Comuni	Annuale
		<i>non occupate</i>	Comuni	Annuale
	<i>Numero di famiglie</i>		Comuni	Annuale
	<i>Numero medio di componenti per famiglia</i>		Comuni	Annuale
	<i>Numero di imprese</i>		Comuni	Annuale
	<i>Dimensione media delle attività</i>		Comuni	Annuale

#### INDICATORI PRESTAZIONALI

<b>Sistema</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Ente competente</b>	<b>Aggiornamento</b>
<i>Ambientale</i>	<i>Indice di qualità fisica</i>	Comuni	Triennale
	<i>Indice di qualità naturale</i>	Comuni	Triennale
<i>Territoriale</i>	<i>Indice di qualità architettonica</i>	Comuni	Triennale
	<i>Indice di qualità edilizia</i>	Comuni	Triennale
<i>Sociale</i>	<i>Indice di qualità economica</i>	Comuni	Annuale

	<i>Indice di qualità dei servizi pubblici</i>	<i>Comuni</i>	<i>Annuale</i>
<i>Paesaggistico</i>	<i>Indice di qualità dei caratteri figurativi e formali</i>	<i>Comuni</i>	<i>Triennale</i>
	<i>Indice di qualità delle strutture percettive</i>	<i>Comuni</i>	<i>Triennale</i>

10. Il popolamento degli indicatori di monitoraggio dovrà essere effettuato a cura dell'Autorità Procedente, che potrà avvalersi delle risorse informative messe a disposizione dal Sistema Informativo Territoriale della Regione Veneto.

11. Nella fase di attuazione del PAT tuttavia si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori ora individuati per il monitoraggio.

12. L'amministrazione comunale, d'intesa con la Provincia di Treviso, attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere ogni tre anni specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.

#### DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E L'INCREMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO

13. Il Piano degli Interventi dovrà contenere un'apposita disciplina finalizzata al contenimento dell'inquinamento luminoso ed all'incremento del risparmio energetico, redatta in conformità alle seguenti prescrizioni:

- per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi opere di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti.

- Fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 0 cd per 1000 lumen a 90° ed oltre.

- È fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria.

- Per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro.

- Per l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio.

- È vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste.

- Tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica).

- È vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto."

Considerata la normativa del PTCP, non si rilevano elementi di dissenso verso le sopracitate modifiche. Pertanto gli elaborati del PAT dovranno essere adeguati con le modifiche necessarie all'adeguamento ai pareri del Genio Civile e della Commissione Regionale VAS come proposte dal Comune di Pederobba con propria prot. n. 12691 del 29/11/2012, conservata agli atti.

#### CONCLUSIONI:

Visti gli atti riportati in premessa;

Visti gli elaborati adottati come elencati in premessa;

Considerate le risultanze istruttorie sin qui riportate;

Vista la L.R. 11/04 e s.m.i.;



Visto il PTCP approvato con DGR n. 1137/2010;

Vista la DGP n. 184/2011;

#### IL COMITATO E' DEL PARERE:

di esprimere parere favorevole all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pederobba con le prescrizioni come sopra espresse in ordine:

- all'accoglimento delle osservazioni n. 6.3, 9, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 55, 59.2, 64.3, 69, 76 e 77 ed all'accoglimento parziale delle osservazioni n. 6.2, 19, 24, 32, 38, 44.1, 48, 57, 59.1 e 75 (pagg. da 2 a 13 del presente documento);
- alla verifica di conformità con il PTCP (pag. 13 del presente documento);
- all'adeguamento ai pareri del Genio Civile e della Commissione VAS (pagg. da 13 a 19 del presente documento).

Restano in ogni caso fatte salve eventuali modifiche agli elaborati derivanti dall'adeguamento al Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo, non esaminato in sede istruttoria.

**Il segretario verbalizzante**  
dott.sa Maria Pozzobon



**Il Presidente del Comitato**  
dott. Carlo Rapicavoli

